

Contratti pubblici: Le novità del Codice e del Correttivo

Le novità introdotte dal Decreto correttivo e il «MEPA universale»

Ing. Loris Pierbattista
Direttore Servizio Centrale di Committenza Comune Ascoli Piceno

Siracusa, Messina, Trapani, 21-22-23 novembre 2017

DECRETO LEGISLATIVO n. 56 del 19/04/2017

Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016.

Principali novità introdotte dal correttivo si possono riassumere in:

- misure a favore delle MPMI (requisito premiante per garanzia provvisoria e definitiva);
- soccorso istruttorio gratuito;
- Possibilità di ricorrere al minor prezzo per i lavori fino a 40.000,00 euro;
- semplificazione delle procedure infra 40.000 euro
- obbligatorietà dei CAM indipendentemente dall'importo;
- obbligatorietà delle clausole sociali per il sopra-soglia;
- indicazione del costo del personale;
- misure a favore dei professionisti dei servizi tecnici (obbligo tariffe da porre a base di gara, limiti all'appalto integrato, compenso non collegato al finanziamento dell'opera, divieto di ricorrere alla sponsorizzazione, etc.);
- minori vincoli ed oneri per gli operatori economici con riferimento alle aggregazioni (RTI, consorzi).

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 35 D. Lgs. 50/2016

SERVIZI ORDINARI

Settori ordinari: 209.000 – Settori speciali: 418.000
Parte II Codice

SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SPECIFICI ALL. IX

Settori ordinari: 750.000 – Settori speciali: 1 ML. euro
Regime specifico: artt. 142-144

APPALTI DI SERVIZI

SERVIZI SANITARI E SOCIALI

Regime alleggerito: art. 142 c.5bis ss.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Soglia comunitaria standard: 209.000
Regime specifico: artt.31, c.8 – 157, c.2

SERVIZI ESCLUSI

Art. 17 es. servizi legali difensivi
Si applicano i principi generali di cui all'art.4

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 35 D. Lgs. 50/2016

APPALTI DI FORNITURE

FORNITURE

Settori ordinari: 209.000 – Settori speciali: 418.000
Parte II Codice

FORNITURE SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA SPECIALE DELLA SPENDING-REVIEW

Regime ordinario:
art. 1, c. 449-450 L.296/2006 ss.mm., ecc.

Regimi settoriali:
art.1, c.512 L.208/2015 (ICT) art.1, c.7, L.135/2012
(forniture ad alta economia di scala); art.9, c.3,
DL66/2014 e DPCM 24.12.2015 (soggetti
aggregatori).

FORNITURE ESCLUSE

art. 17-bis
Applicazione principi generali

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

ART. 30, COMMA 2, D. LGS. 50/2016: «Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi».

ART. 51, COMMA 1, D. LGS. 50/2016: «E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».

ART. 35, COMMA 5, D. LGS. 50/2016: «Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta».

ART. 35, COMMA 9, D. LGS. 50/2016: « Per i contratti relativi a **lavori e servizi**:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

ART. 35, COMMA 10, D. LGS. 50/2016: «Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

ART. 35, COMMA 11, D. LGS. 50/2016: «In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a **euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento** del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

ART. 35, COMMA 12, D. LGS. 50/2016: Se gli appalti pubblici di **forniture o di servizi** presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei **dodici mesi precedenti** o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

1. Domanda:

Il 20 novembre 2017 è stata affidata una fornitura di gpl pari a 38 mila euro IVA esclusa.

Ad aprile 2017 è già stata affidata la medesima fornitura per un importo di 10 mila euro IVA esclusa.

Il RUP ha agito correttamente ?

2. Domanda:

Affidamento del servizio di verifica preventiva dei tre livelli di progettazione.

Importo complessivo: 390.000,00 Euro;

Calcolo tariffa per verifica progetto preliminare: 70.000,00 Euro.

Sarebbe possibile affidare con procedura negoziata la verifica del progetto preliminare?

**CONTRATTI
SOTTO-SOGLIA**
(Art. 36, co. 1, del Codice)

**Devono rispettare i
principi:**

▪ **di cui all'art. 30, del Codice :**

- economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
- libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

▪ **di cui all'art. 34 del Codice:**

inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell' art. 144.

▪ **di cui all'art. 42 del Codice:**

conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

▪ **Rotazione degli inviti e degli affidamenti**

★ ***Possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice:*** ★

conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

ART. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta;

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE discende da:

ART. 32, comma 2 – D.Lgs. 50/2016 –

« Nella procedura di cui all' **articolo 36, comma 2, lettera a)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite **determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato**, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, **le ragioni della scelta del fornitore**, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

ART. 3, comma 1 – L. 241/1990 –

«1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016 –

«imporre uno stringente onere motivazionale finanche “in merito alla scelta della procedura seguita” potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge».

«**un onere motivazionale non previsto dalla legge** può apparire **in contrasto con i valori della semplificazione** e della non imposizione di oneri aggiuntivi non utili a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, con possibili ricadute pregiudizievoli che si possono avere dal punto di vista dell’aumento del contenzioso. Sarà utile dunque, lo si ribadisce, che l’obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione (...) sia ben bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore».



È il modesto valore dell’importo del contratto la motivazione a fondamento di tale modalità di scelta del contraente

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 31 ottobre 2017 n. 1632.

«Anche nell'ambito dell'affidamento diretto, d'altra parte, **la scelta dell'uno o dell'altro soggetto non è libera**, ma frutto di specifiche ragioni (*affidabilità, convenienza, qualità e simili*) che devono essere accertate e debitamente dimostrate mediante congrua motivazione».

T.A.R. Lombardia, Milano, I, 23 ottobre 2017, n. 2011).

Affidamento diretto non (di norma) procedimentalizzato (è sufficiente richiedere dei semplici preventivi di spesa). Se, in auto-vincolo, si pone in essere un procedimento la violazione delle regole può essere censurata

«In particolare, osserva il Collegio che, malgrado la stazione appaltante abbia formalmente qualificato la procedura impugnata in termini di “indagine di mercato”, ha in realtà esperito una vera e propria gara ufficiosa, non essendosi infatti limitata ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato, e quindi, dell'esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare, avendo invece effettuato una valutazione comparativa delle offerte, insita nel concetto stesso di gara, ciò che impone all'amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità (C.S., Sez. IV, 5.4.2006, n. 1789), e pertanto, in questo caso, l'obbligo di procedere alla rinegoziazione solo con la concorrente prima in graduatoria, e non invece anche con la seconda classificata».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

CONTRATTI CON FINANZIAMENTO Unione Europea

Comitato di coordinamento dei fondi COCOF 07/0037/09-IT «Orientamenti per la determinazione delle **rettifiche finanziarie** da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente **in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**»,

«Come indicato nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (nel seguito "la comunicazione interpretativa"), la Corte di giustizia dell'Unione europea *ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE si applicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive*».



È necessario esperire un minimo di confronto concorrenziale anche per importi al di sotto 40.000 Euro.

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (testo in consultazione par.4.3.2)

3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva **assenza di alternative** ovvero del **grado di soddisfazione** maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della **competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi** praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent.n.1336 dell'8 marzo 2017 – Affidamento diretto

- « 1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, definite "semplificate", va riconosciuta alle PP.AA. appaltanti una **ampia discrezionalità** anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura; la marcata discrezionalità che connota le predette procedure è temperata da alcuni principi, tra i quali la **trasparenza** (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione "corruzione") e la **rotazione** (funzionale ad assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).
2. E' legittimo l'**affidamento diretto** di un servizio senza la consultazione del precedente gestore ai fini della indagine di mercato preliminare all'affidamento; infatti, anche se il combinato-disposto dagli artt. 36, 1° comma e 30, 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016 pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, tuttavia, a meno di non volerne vanificare la valenza del principio di rotazione, esso privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l'evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un'effettiva concorrenza (che sarebbe altresì frustrata dalla posizione di vantaggio in cui si trova l'operatore uscente, a perfetta conoscenza della strutturazione del servizio da espletare) »

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento $\geq$ 40.000,00 Euro.

Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016

«La motivazione (*nota: in merito alla scelta della procedura seguita*) è al contrario opportuna, fermo restando che direttamente la legge consente l'opzione, quando si opta per la procedura semplificata, poiché in tal modo la stazione appaltante rende espliciti e verificabili (anche dal giudice) percorsi decisionali che, data la frequenza del sistema di offerte sotto soglia, resterebbero altrimenti opachi e talora influenzabili di fenomeni corruttivi».

«per gli affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro (*nota: ll.pp.*), la scelta di una procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazioni alle ragioni di convenienza».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture** di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata [di cui all'articolo 63] con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Principio generale pubblicità preventiva

Art. 216, comma 9 Codice: «..... avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice».

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).**

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro (testo in consultazione uguale par. 5.2.2)

4.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha **carattere eccezionale** e deve essere **adeguatamente motivato** avuto riguardo al **numero ridotto di operatori** presenti sul mercato, al **grado di soddisfazione** maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero **all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento**.

4.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE – *prevalenza del principio di rotazione*

TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent.n.1906 del 15 dicembre 2016

« avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l'applicazione del principio di rotazione.

....il “rispetto del principio di rotazione”, e, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 4 ottobre 2016, n. 419).

.....; *in sostanza, ove l'Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l'apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione*” (Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372)»

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, ordinanza n.390 del 9 marzo 2017

« Il principio di rotazione degli affidamenti per gli appalti sotto soglia **appare prevalente** e comporta, di regola, l'esclusione dell'invito del precedente gestore del servizio; (..) pertanto, (..) il mancato invito del precedente gestore non necessita di una specifica motivazione, occorrendo, al contrario, nel caso motivare la partecipazione del precedente gestore .»

Cons. Stato, VI 31 agosto 2017, n. 4125

1. «occorre tenere conto della posizione del precedente affidatario anche nella procedura negoziata di seconda fascia di importo, al fine di rispettare in modo assoluto il principio di rotazione»

(Dalla pronuncia non è chiaro come fossero stati selezionati gli operatori economici)

2. Non viene accolta la tesi del ricorrente che «i soggetti partecipanti alla procedura ad inviti non avrebbero potuto sollevare la questione della rotazione ma solo quelli “pretermessi”»

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE – *prevalenza del principio di rotazione*

TAR Toscana, Firenze, sez. II, sent.n.454 del 23 marzo 2017

(affidamento di una concessione di servizi)

- * La violazione del principio di rotazione può essere dedotta non solo dall'operatore economico non invitato alla gara ma **anche dal concorrente non aggiudicatario**: e ciò in quanto la ratio del principio di rotazione che è quella di evitare situazioni di “consolidamento” in capo al precedente gestore, ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche già invitati alla gara.
- * Le previsioni del Titolo II del nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016) sono applicabili alle concessioni “per quanto compatibili” (art. 164 comma 2): di conseguenza, anche alle concessioni si applica il *principio di rotazione in quanto ricompreso nel più ampio principio di libera concorrenza* (di cui il principio di rotazione costituisce espressione, in considerazione della sua finalizzazione a soddisfare “l'esigenza della maggiore apertura al mercato senza comprimere, oltre i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente.
- * **posto che l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale, è necessaria un'adeguata motivazione in merito all'invito effettuato anche a detto soggetto in fase di nuovo affidamento del nuovo servizio** (in linea con delibera ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097);
- la suddetta violazione comporta la necessaria rinnovazione della gara, **a partire dagli inviti senza che possa essere disposta l'aggiudicazione della procedura alla seconda classificata.** (in linea con delibera ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 paragrafo 4.2.2.). ù

Consiglio di Stato, sez. VI, sent.n.4125 del 31 agosto 2017: si può affidare al secondo – scorrimento.

(Possibilità di affidare alla seconda T.A.R. Sicilia, Palermo sez. III, 27 luglio 2016, n. 1916).

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - *Principio di rotazione non ha valenza precettiva assoluta*

TAR Campania, Napoli, sez. V, sent.n.1356 dell'8 marzo 2017 - (Invito ai fornitori iscritti all'albo + l'operatore uscente)

« ... L'amministrazione aggiudicatrice, nell'invitare a presentare l'offerta a **ben 19 ditte inserite nell'albo dei fornitori della Regione**, per la categoria n. 28, classe n. 1, "Servizi di vigilanza e sorveglianza", si è attenuta al disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50 del 2016, che prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuabili, per l'appunto, anche tramite elenchi. **Reputa il Collegio che l'aver invitato a partecipare alla procedura pure l'impresa uscente, oltre a non violare alcuna specifica prescrizione, non si pone nemmeno in contrasto col principio di parità di trattamento**, attesa la posizione differenziata dell'attuale gestore del servizio rispetto alla più ampia platea dei potenziali aspiranti alla commessa. Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. L'Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372) ha chiarito che, **se non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, indubbiamente la stazione appaltante ha facoltà di consentirgli la partecipazione, proprio nell'ottica della massima partecipazione**, soprattutto quando vi siano valide ragioni giustificatrici, come nella specie, in cui la necessità di rimodulare le modalità di svolgimento del servizio non sono imputabili all'istituto di vigilanza privata ma alla scelta organizzativa compiuta dalla stazione appaltante attraverso il trasferimento della sede dei propri uffici. Per la stessa ragione non è configurabile alcuna violazione al principio di rotazione nell'affidamento del servizio,»

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - *Principio di rotazione non ha valenza precettiva assoluta*

TAR Veneto, I, 26/05/2017 n. 515

«[...], il principio di “rotazione” degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate svolte in base all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui **in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale** (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119). Pertanto, “ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. **Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto**” (TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981)»

T.A.R. Toscana, II, 12 giugno 2017, n. 816

«Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo»

ANAC - Linee Guida n.4 (Delibera n.1907 del 26 ottobre 2016)

Sorteggio:

4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

TAR Puglia, Lecce, I, n. 355 del 24 febbraio 2017 - Necessaria la verifica di tutti gli operatori

« Aver ammesso al sorteggio in questione anche imprese **non iscritte presso la C.C.I.A.A.** per le attività oggetto della prevista concessione, nonostante la chiara previsione della lex specialis cui la stessa P.A. si era **autovincolata**, inficia, da tale momento, la legittimità della relativa procedura con conseguente illegittimità anche degli atti successivi, ivi compresa l'aggiudicazione nelle more intervenuta.»

TAR Toscana, I, n. 1312 dell'8 agosto 2016 – (procedura disciplinata dal D.Lgs. 163/2006)

«Nella procedura negoziata senza bando possono essere sorteggiati – al fine di individuare gli invitandi, anche soggetti non qualificati.»

ANAC, Delibera n.217 dell'1 marzo 2017

«Procedura MEPA: E' conforme a quanto previsto dalla specifica disciplinadi acquisizione MEPA, che l' invito a partecipare ad una procedura negoziata indetta con RDO sia rivolto ad imprese abilitate al sistema anche se non iscritte allo specifico catalogo per cui è formulata l'offerta, purché al momento della presentazione dell'offerta abbiano provveduto ad abilitarsi per lo specifico settore».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, cc. 3 e 4 , D. Lgs. 50/2016

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle **opere di urbanizzazione a scomputo** per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

Cons. Stato, V, 3 ottobre 2017, n. 4614 - I lavori cosiddetti “a scomputo” sono appalti pubblici.

4, Nel caso di **opere di urbanizzazione primaria** di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

LA VERIFICA DEI REQUISITI A SEGUITO DEL CORRETTIVO

ART. 36, co. 5, D. Lgs. 50/2016

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei **requisiti avviene sull'aggiudicatario**.

La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono **verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti** nella lettera di invito.



- A. A prescindere dall'importo è obbligatoria sia la richiesta del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80), sia la loro verifica documentale.
- B. Per i servizi e le forniture i requisiti economici e tecnici, se richiesti vanno anche verificati.

Ciò non vale per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro**, per i quali, in virtù del sistema unico di qualificazione, è indefettibilmente necessario il possesso di attestazione-SOA e per i lavori i **lavori di importo inferiore a 150.000 euro** per i quali tuttora vige l'art. 90 del DPR 207/2010.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 36, cc. 6 e 6-bis, D. Lgs. 50/2016

6: Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono [nota: **va letto come “debbono”, ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450**] procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis: Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal **soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico**.

Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

*Art. 1, co. 450, L. 296/2006: [...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario **sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, co.7, D. Lgs. 50/2016

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. **Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.** Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

T.A.R. Basilicata, I, 22 marzo 2017, n. 252

«...la stazione appaltante deve effettuare il sorteggio degli offerenti da invitare in un'apposita **seduta pubblica**, alla quale possono assistere i rappresentanti di tutte le imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione, **ma con modalità tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate.**

La data di tale seduta pubblica, dedicata al sorteggio, può essere indicata nell'Avviso di indagine di mercato **oppure con qualche giorno di anticipo nel sito internet della stazione appaltante.**

Pertanto, poiché la stazione appaltante ha effettuato il sorteggio esclusivamente alla presenza del Responsabile del procedimento, del Segretario Comunale del Comune (...), nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, e di due testimoni, senza consentire la presenza dei rappresentanti **delle imprese partecipanti, come attestato con il verbale di sorteggio del 28.11.2016, deve ritenersi che, nella specie, sono stati violati i principi di trasparenza e pubblicità».**

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, co.9, D. Lgs. 50/2016

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i **contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana**, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

ART. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi in materia di trasparenza

1 [...] **Tutti gli atti** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché **alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di** servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"**, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

ART. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi in materia di trasparenza

1 [...] Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-*bis*, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito ~~delle valutazioni dei requisiti soggettivi~~ **della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.**

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 2 febbraio 2017, n. 696

«Al riguardo il Collegio osserva come il **termine di due giorni previsto per le comunicazioni ha natura ordinatoria**, così come costituisce mera irregolarità la mancata indicazione dell'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti»

Per «verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali» si intende la verifica della “documentazione amministrativa” a livello di *DGUE e/o di modello dichiarativo integrativo o sostitutivo*. Nella fase amministrativa il livello documentale necessario e sufficiente per la chiusura della fase stessa è solo quello autocertificatorio.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 (Sostituisce il Comunicato del Presidente del 26/10/2016)

4. La verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione

In assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti **sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell'art.83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti**, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

ART. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi in materia di trasparenza

1..... Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, *decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.* ~~[È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.]~~ Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione *con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.* Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

Art. 204, co. 1, lett. B) D. Lgs. 50/2016

«(Ricorsi giurisdizionali)

1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali **va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.***

L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività»

T.A.R. Basilicata, I, 13 gennaio 2017, n. 24

Si osserva che, «poiché, nella specie, l'atto di ammissione alla gara dell'impresa aggiudicataria (...) non è stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante ex art. 29, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia decorrere (...) dalla ricezione (...) mediante posta elettronica del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento, per cui deve ritenersi ricevibile il ricorso in esame»).

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

- La previsione di cui all'art. 29 del Codice, in quanto derogatoria del principio tradizionale secondo cui è ammessa l'impugnazione dei soli provvedimenti direttamente lesivi (quale è l'esclusione, ma non l'ammissione delle altre concorrenti), è stata ritenuta di stretta interpretazione e perciò inapplicabile nel caso in cui sia mancata (come è nella fattispecie) la pubblicazione di cui all'articolo 29

T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 20 settembre 2017, n. 252

«È dunque irrilevante, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., la presenza di rappresentanti della società concorrente alla seduta durante la quale sono disposte le ammissioni»

Nello stesso senso

TAR Lazio, Roma, II quater, 8704/2017; TAR Campania, Napoli, I, 2843/2017; TAR Sicilia, Catania, I, 420/2017; TAR Molise 150/2017; TAR Puglia, Bari, I, 1367/2016, 954/2017; TAR Toscana, I, 239/2017; T.A.R. Basilicata, n. 24/2017).

- Nonostante la mancata pubblicazione del «provvedimento», il termine per impugnare l'ammissione dell'aggiudicatario comunque decorre dalla conoscenza dell'atto

T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 10 agosto 2017, n. 2082

«Il termine per proporre ricorso avverso i provvedimenti di ammissione alla gara **decorre, in ogni caso, dalla conoscenza** comunque avvenuta dell'atto, anche a mezzo del proprio rappresentante alle operazioni di gara in seduta pubblica».

Nello stesso senso **T.A.R. Veneto, I, 17 maggio 2017, n. 492).**

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

COSA COMPORTA LA MANCATA PUBBLICAZIONE DEL «PROVVEDIMENTO» DEGLI AMMESSI?



SOLO L'INAPPLICABILITÀ DEL RITO «SUPERACCELERATO»

T.A.R. Toscana, II, 14 febbraio 2017, n. 239

«Se non è stato emanato il provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l'ammissione dell'aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia conseguenza del primo».

T.A.R. Basilicata, I, 28 settembre 2017, n. 614

«In limine litis, il Collegio rileva come non sia in contestazione la mancata pubblicazione, sul profilo del committente, in violazione dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici, del provvedimento che ha determinato le ammissioni alla procedura comparativa in questione. Consegua a ciò **l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 120, n. 2-bis, del medesimo codice**, in quanto tale speciale rito postula il contestuale funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l'onere di immediata impugnazione, sicché in difetto di esse la relativa prescrizione processuale si rivela inattuabile per la mancanza del presupposto della sua operatività (T.A.R. Campania, sez. I, 29 maggio 2017, n. 2843; T.A.R. Basilicata, 13 gennaio 2017, n. 24)»

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE

ART. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi in materia di trasparenza

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, **altresì, pubblicati** sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Domande

1. L'operatore economico può accedere alla documentazione amministrativa e ai verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti già nella fase iniziale della procedura selettiva senza attendere la fase finale di aggiudicazione (come era previsto nel vecchio regime di cui al D.lgs.n.163/06)?

TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sent. n.8944 del 25 luglio 2017

2. Sussiste il differimento previsto dall'art.53 co.2 lett. c) del D.lgs.n.50/2016 ?

3. Cosa sono gli atti a cui fa riferimento l'art. 29 del Codice?

TAR Veneto, Venezia, I, ordinanza n. 512 del 26 maggio 2017.

4. Ai fini dell'ammissione ai sensi dell' art. 29 , comma 1, del D.Lgs. 50/2016 le verifiche tramite AVCPass devono essere effettuate su tutti i concorrenti?

TAR Lazio, Roma, III quater, 9270 del 09 agosto 2017.

FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 32, co. 3 - La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal Codice



Art. 32, co. 5 - La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.



L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto



Art. 32, co. 7 - L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.



Art. 32, co. 8 - fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diversa previsione nel bando ovvero l'ipotesi di differimento concordate con l'aggiudicatario.



14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14.bis I capitoli e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto

ART. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

- I CAM devono essere inseriti come contenuto obbligatorio nella documentazione progettuale e di gara (di norma nel capitolato);
- dall'entrata in vigore del correttivo (20 maggio 2017) si applicano in modo integrale (cioè per il 100% del totale d'appalto) e per qualunque importo – anche sotto soglia. Pertanto generano condizioni obbligatorie di «esecuzione» dell'appalto;
- sono considerati anche come «criteri di valutazione» dell'offerta tecnico qualitativa, con carattere quindi “premiale” rispetto a quelli “di base” del capitolato tecnico di esecuzione.

GLI ACQUISTI VERDI E I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

TIPOLOGIA	NORMATIVA
Apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio	Decreto 13 dicembre 2013
Fornitura e servizio di noleggio di arredi interni	Decreto 11 gennaio 2017
Arredo Urbano	Decreto 5 febbraio 2015
Aspetti sociali negli appalti pubblici	Decreto 6 giugno 2012
Ausili per l'incontinenza	Decreto 24 dicembre 2015
Carta	Decreto 4 aprile 2013
Cartucce per stampanti	Decreto 13 febbraio 2014
Edilizia	Decreto 11 gennaio 2017
Illuminazione pubblica	Decreto 23 dicembre 2013

GLI ACQUISTI VERDI E I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

TIPOLOGIA	NORMATIVA
Pulizia e prodotti per l'igiene	Decreto 24 maggio 2012
Rifiuti urbani	Decreto 13 febbraio 2014
Ristorazione collettiva e derrate alimentari	Decreto 25 luglio 2011
Serramenti esterni	Decreto 25 luglio 2011 (annullato ed incorporato nel CAM edilizia)
Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)	Decreto 7 marzo 2012
Prodotti Tessili	Decreto 11 gennaio 2017
Veicoli	Decreto 8 maggio 2012
Verde pubblico	Decreto 13 dicembre 2013
Servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti	Decreto 18 ottobre 2016
Trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade	Decreto 15 febbraio 2017

CLAUSOLA SOCIALE e C.C.N.L. APPLICABILE

Consiglio di Stato, III, 5 maggio 2017, n. 2078 – interpretazione della clausola sociale

« La clausola sociale» deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria».

Consiglio di Stato, V, 1 marzo 2017, n. 932 - possibilità di cambiare il CCNL di riferimento

«In materia di appalti pubblici, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto»

CLAUSOLA SOCIALE e C.C.N.L. APPLICABILE

Cons. Stato, III, 30 marzo 2016, n. 1255:

«

- ✓ la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014);
- ✓ conseguentemente, **l'obbligo di riassorbimento** dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, **nello stesso posto di lavoro** e nel contesto dello stesso appalto, **deve essere** armonizzato e reso **compatibile con l'organizzazione di impresa** prescelta dall'**imprenditore subentrante**; **i lavoratori, che non trovano spazio** nell'organigramma dell'appaltatore subentrante **e** che **non** vengano ulteriormente **impiegati** dall'appaltatore uscente **in altri settori**, sono destinatari delle **misure** legislative in **materia** di **ammortizzatori sociali** (cfr. Cons. Stato, III, n. 5598/2015);
- ✓ la clausola **non** comporta invece alcun **obbligo** per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico **di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata** il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria .(cfr. Cons. Stato, III, n. 1896/2013)».

CLAUSOLA SOCIALE e C.C.N.L. APPLICABILE

Cons. Stato, V 28 agosto 2017, n. 4079

«Si intende affermare che supererebbe i limiti del bilanciamento di interessi (comportando un'ingiustificata compressione delle prerogative di cui all'articolo 41, Cost.) un'interpretazione tale da riconoscere l'incondizionata applicabilità della clausola sociale anche a fronte di appalti completamente diversi fra loro. In definitiva, la clausola sociale non può operare quando fra le precedenti e le nuove lavorazioni sussistono oggettivi e rilevanti elementi di distinzione, sì da palesare altrettanto oggettivi e significativi tratti differenziali (da valutare caso per caso in relazione alle singole fattispecie)».

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 11 luglio 2017, n. 1187:

«È dunque perspicuamente delineata la differenza tra il *monte ore contrattuale o teorico*, tale dovendo intendersi il numero di ore lavorative da contrattualizzare necessariamente in vista della effettività della clausola sociale, e il *monte ore effettivo*, cioè il numero di ore in concreto impiegate per lo svolgimento del servizio, da ricondurre senz'altro all'autonomia organizzativa dell'imprenditore. Tanto è in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale in forza del quale un conto è l'obbligo di riassorbimento dello stesso numero di lavoratori dipendenti dal precedente gestore del servizio; altro è, coerentemente con la libertà di governo dei fattori della produzione, la possibilità di eseguire il servizio medesimo con un numero di ore lavorative inferiore (*ex multis*, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 12/04/2016, n. 1773)»

ART. 77 D. Lgs. 50/2016 – Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. [.....]
3. [.....] Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i **servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35**, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare **alcuni** componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 [.....]
4. I **commissari** non devono aver svolto né possono svolgere **alcun'altra funzione o incarico** tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.**

*Secondo T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 4 ottobre 2017, n. 10034 In altri termini, stante la perdurante applicabilità alla nomina delle commissioni giudicatrici del **riportato regime transitorio**, deve considerarsi tuttora operativa la prescrizione, contenuta nell'art. 84, comma 4, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006, secondo cui soltanto i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».*

ART. 77 D. Lgs. 50/2016 – Commissione giudicatrice

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai **commissari e ai segretari delle commissioni** l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

ART. 35-bis D. Lgs. 165/2001 – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, **per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**
[.....]

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

ART. 42 D. Lgs. 50/2016 – Conflitto di interessi

[.....] 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

ART. 7 DPR 62/2013 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

ART. 77 D. Lgs. 50/2016 – Commissione giudicatrice

6. Si applicano ai **commissari e ai segretari delle commissioni** l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La **nomina** dei commissari e la **costituzione** della **commissione** devono avvenire **dopo** la **scadenza** del **termine** fissato per la presentazione delle **offerte**.
8. Il **Presidente** della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante **tra i commissari sorteggiati**.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. **Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.**

ART. 216, comma 12, 1° periodo D. Lgs. 50/2016 – Norma transitoria

«Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, **secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante**»

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

**OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA
ART. 95, COMMA 3
- sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo**

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di **ingegneria e architettura** e degli **altri servizi di natura tecnica e intellettuale** di importo pari o **superiore a 40.000 euro**;

Art. 95 comma14-bis: «In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di **opere aggiuntive** rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta».

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Consiglio di Stato, III, 13 ottobre 2017, n. 4772 – In merito alla verbalizzazione dei punteggi assegnati dai singoli commissari

«Il precedente richiamato dalla parte appellante (T.A.R. Brescia, sez. II, 29.12.2016, n. 1790) fa riferimento alla diversa ipotesi in cui sia la legge di gara a imporre una puntuale esibizione dei punteggi per ogni singolo componente; ed esamina una fattispecie concreta in cui dal verbale di gara non risultava che l'assegnazione dei punteggi fosse avvenuta seguendo le regole dettate dalla lex specialis e, in particolare, che ciascun Commissario avesse formulato un proprio voto sui singoli elementi delle offerte e che successivamente fosse stata calcolata la media finale.

Nel diverso caso qui in esame, in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale **gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali**; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810)»

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – MINOR PREZZO

MINOR PREZZO ART. 95, COMMA 4

- a) Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
- b) Servizi e forniture con **caratteristiche standardizzate** o le cui **condizioni** sono **definite** dal **mercato**;
- c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da **elevata ripetitività**, fatta **eccezione** per quelli di **notevole contenuto tecnologico** o che hanno un **carattere innovativo**.



LAVORI BENI CULTURALI art. 148



6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati **di norma a misura**, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo** per i lavori di importo pari o inferiore a **500.000** euro.

COSTI DEL PERSONALE/COSTI DELLA SICUREZZA/ONERI DELLA SICUREZZA

ART. 23, comma 16, D. LGS. 50/2016

«[...] Nei contratti di **lavori** e **servizi** la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua **nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso**» (disposizione questa che, si ricorda, non si applica per i servizi di cui all'art. 142, comma 5-*bis*, ai sensi del successivo comma 5-*septies*).

ART. 95, comma 10, D. LGS. 50/2016

Nell'**offerta economica** l'operatore deve **indicare** i propri **costi** della manodopera e gli oneri **aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e **sicurezza** sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). *Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).*

- **Costi della sicurezza** sono individuati in fase di progetto (PSC o DUVRI) e la loro definizione spetta alla stazione appaltante. Sono non soggetti a ribasso, vanno scorporati dall'importo soggetto a ribasso e sono finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze.
- **Oneri aziendali della sicurezza** devono essere determinati e indicati in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti. Sono connessi all'attività delle imprese.
- **Costi della manodopera** non vanno scorporati e vanno stimati dalla S.A.. Per il lavori il quadro di incidenza della manodopera compone il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33, co. 1, lett. f) del DPR 207/2010.
In sede di offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera.

Oneri aziendali per la sicurezza Art.95 co. 10 Codice

T.A.R. Sicilia, Catania, IV 17 novembre 2017, n. 2688;
TAR Campania, Napoli, III, ordinanza n.333 dell'1 marzo 2017;
TAR Molise, Campobasso, I, sent.n. n.513 del 9 dicembre 2016;
TAR Molise, Campobasso, I, ordinanza n.147 del 31 ottobre 2016;
T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ordinanza 25 novembre 2016, n. 1522;
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 12 dicembre 2016, n. 3217;
Cons. Stato, V, ordinanza n. 5582 del 15 dicembre 2016,;
T.A.R. Campania, Salerno, I, sent. n. 34 del 5 gennaio 2017;
T.A.R. Veneto, I, sent. n. 182 del 21 febbraio 2017;
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. n.,166 del 25 febbraio 2017;
T.A.R. Campania, Napoli, III, sent. N. 2358 del 3 maggio 2017;
T.A.R. Lazio, Latina, I, sent. n. 295 del 8 maggio 2017;
T.A.R. Umbria, I, sent. n. 390 del 17 maggio 2017;
T.A.R. Sardegna, I, sent. n. 577 del 7 settembre 2017.

TAR Molise, Campobasso, sez. I, sent.n. n.513 del 9 dicembre 2016

Si tratta di disposizione che configura **un ineludibile obbligo legale** da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell'offerta economica (così TAR Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604) proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell'offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell'anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene. Poiché siffatta dichiarazione configura un elemento essenziale dell'offerta economica **non può ritenersi integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio** e comporta l'esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare.

★ Possibilità del soccorso ★

Solo nel caso in cui la legge di gara non specifichi la sanzione dell'esclusione in caso di inadempimento. TAR Campania, Napoli, sez. VIII 3 ottobre 2017, n. 4611.

SUBAPPALTO

DEFINIZIONE



Art. 105, co. 2 D. Lgs. 50/2016: «Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto *ovunque espletate* che richiedono l'impiego di manodopera, **quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo**, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare **la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture [...]**.

Le FORNITURE CON POSA IN OPERA e i NOLI A CALDO

a. se singolarmente di importo > 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo >100.000 euroe (?)

REQUISITO QUANTITATIVO

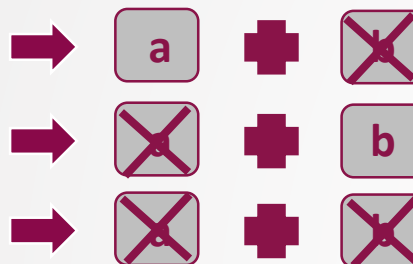
b. qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia > 50% dell'importo del contratto

REQUISITO QUALITATIVO

E' subappalto se



Non è subappalto se



SUBAPPALTO

ART. 170 comma 5 DPR 207/2010 (abrogato)

5. Ai fini del presente articolo, le attività **ovunque espletate** ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

SUBAPPALTO

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile ⁽¹⁾
Edifici civili ed industriali	OG1	II	SI	500.000,00	48,69	P	Nel limite del 30% dell'importo complessivo
Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	SI	375.000,00	36,51	S	In teoria fino al 100% nel limite del 30% dell'importo complessivo
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	SI	152.000,00	14,80	S	Fino al 100% nel limite del 30% dell'importo complessivo
Totale				1.027.000,00	100%		

Subappalto non può superare il 30 % dell'importo complessivo e quindi pari a 308.1000,00.

La OS23 non sarà subappaltabile al 100%.

Superando questo limite il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per le quote delle categorie scorporabili non subappaltate ovvero costituire ATI verticale.

SUBAPPALTO

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, VARIAZIONI AL SUBAPPALTO E AUTORIZZAZIONE



2 [...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, **prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

FORNITURE E SERVIZI NON CONFIGURABILI COME SUBAPPALTO



- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani nonché nei comuni delle isole minori;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

SUBAPPALTO

PRESUPPOSTI AUTORIZZATIVI DEL SUBAPPALTO



4.
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell' appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta **siano stati indicati** i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che **si intende** subappaltare;
 - d) Il **concorrente** dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

REGIME DELLE S.I.O.S.



5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

SUBAPPALTO

OBBLIGO DI INDICARE LA TERNA DI SUBAPPALTATORI



6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, **o indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.** Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

OBBLIGO DI INDICAZIONI NEGLI ATTI DI GARA



6. [...] Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

SUBAPPALTO

OBBLIGO DI DEPOSITO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO



7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN SUBAPPALTO



7. [...] Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

SUBAPPALTO



Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile **in solido** con il subappaltatore in relazione agli **obblighi retributivi e contributivi**, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al **comma 13, lettere a) e c)**, **l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale** di cui al primo periodo.

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ SOLIDALE



L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C. N.T in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla S.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Per i pagamenti la stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.



Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

SUBAPPALTO

OBBLIGO RUP DI COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO



Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 10, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

SOSTITUZIONE DEI SUBAPPALTATORI



L'affidatario deve provvedere a **sostituire** i **subappaltatori** relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei **motivi di esclusione** di cui all'articolo 80.

CORRESPONSIONE DIRETTA DEL DOVUTO PER LE PRESTAZIONI ESEGUITE



La stazione appaltante corrisponde **direttamente al subappaltatore**, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una **microimpresa o piccola impresa**;
- b) in caso di **inadempimento** da parte dell'**appaltatore**;
- c) su **richiesta del subappaltatore** e se la **natura del contratto lo consente**.

RIBASSO MAX SUI PREZZI UNITARI DELL'AGGIUDICAZIONE



L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso $\leq$ al 20%, i **costi della sicurezza e della manodopera**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono riconosciuti alle imprese subappaltatrici **senza alcun ribasso**; la S.A. sentito il D.L., il CSE, ovvero il D.E.C., provvede alla **verifica dell'effettiva applicazione** della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SUBAPPALTO

La terna di subappaltatori

Indicazione della terna obbligatoria (ovviamente nel caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto) in fase di partecipazione:

- per appalti soprasoglia;
- per le attività di cui alla L. 190/2012, art. 1, co. 53 indipendentemente dall'importo.

Legge 190/12 art.1 co.53 Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Qualora un appalto comprenda più «tipologie di prestazioni» la terna va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista dalla lex specialis:

- per servizi e forniture in caso di indicazione di una prestazione principale e di una o più prestazioni secondarie);
- per i lavori accorpendo in gruppi omogenei più categorie assimilabili.

SUBAPPALTO

PRIMA INTERPRETAZIONE - impostazione basata sull'oggetto specifico del contratto di appalto

L'obbligo di indicare la terna nasce solo in presenza di un appalto che ha come oggetto specifico una delle attività delle white list, nel caso in cui l'appaltatore intenda subappaltarle tutte o in parte (Tesi aderente al dettato testuale della norma ma con l'effetto di restringerne significativamente la portata applicativa).

T.A.R. Campania, Sez. I, sent. 23 marzo 2016, n. 1511

«eventuali interventi di scavo e smaltimento dei materiali di risulta, svolti all'interno di un contratto, senza divenire oggetto esclusivo dell'appalto, non possono da soli determinare per l'appaltatore l'obbligo di iscrizione nell'elenchi; ciò, anche in considerazione del fatto che queste sono attività complementari e accessorie allo stesso che, in genere, contraddistinguono molti appalti di lavori pubblici»

SECONDA INTERPRETAZIONE - impostazione, basata non sull'oggetto dell'appalto ma sull'oggetto del sub-affidamento

L'obbligo di indicare la terna nasce nel caso in cui l'appaltatore intenda sub-affidare una o più attività ricomprese nell'elenco delle white list, **laddove tali attività siano presenti all'interno dell'appalto e laddove esse presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti**, ai sensi del co. 2 dell'art. 105 del codice dei contratti.

- Se tali attività sono oggettivamente insussistenti nella fattispecie d'appalto, il problema non si pone (**e il RUP potrebbe anche chiarirlo esplicitamente**);
- se sono sussistenti e l'operatore economico dichiara per esse di far ricorso al subappalto, allora scatta l'«obbligo di indicazione della terna».

SUBAPPALTO

T.A.R. Palermo, sez. III, 8 maggio 2017 n. 12299

«è compito della stazione appaltante prevedere nello specifico appalto, l'obbligatoria indicazione della terna».

DELIBERA ANAC N. 973 DEL 27 settembre 2017 - Mancata indicazione della terna

- *è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio al fine di richiedere l'integrazione della dichiarazione di subappalto carente dei nominativi della terna dei subappaltatori;*
- *è illegittima l'esclusione dalla procedura del concorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, che in sede di soccorso istruttorio ha dichiarato di rinunciare al subappalto e di voler eseguire la prestazione in proprio.*

SUBAPPALTO

Alcune domande:

1. In caso di terna i subappaltatori devono compilare il DGUE in fase di offerta?
2. Quali sono i requisiti di ordine generale da farsi autocertificare in gara per la terna di subappaltatori
3. Esiste l'obbligo di una terna di subappaltatori per ciascuna categoria, nel caso appalto con categorie scorporabili?
4. Esiste l'obbligo di terna per noli a freddo di macchinari» e «fornitura di ferro lavorato ?
5. Esiste l'obbligo di terna per confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume?
6. Cosa accade se il concorrente indica più di tre subappaltatori?
7. Cosa accade se viene indicato nella terna lo stesso subappaltatore da parte di più concorrenti ?
8. Cosa accade se il concorrente primo in graduatoria ha indicato nell'ambito della terna una impresa che partecipa alla stessa gara?
9. Cosa accade se uno o più subappaltatori non sono in regola prima della stipula del contratto?

AVVALIMENTO – Art. 89 D.Lgs. 50/2016

Novità Decreto Correttivo:

- co.1: contenuto preciso contratto - a pena di nullità
- co.9: obbligo comunicazione ANAC presenza avvalimento

Titoli di studio e professionali ed esperienze professionali (co.1)



- **Obbligo di esecuzione diretta da parte dell'ausiliario**

Dichiarazioni mendaci (co.1)



- **Esclusione del concorrente**
- **Escussione della garanzia provvisoria**

Ausiliario privo dei requisiti (co.3)



- **Sostituzione ausiliario**
(Consiglio di Stato sez. IV, ord. n.1522 del 15/04/216)
(ausiliario che perde requisiti in corso di gara)

Plurimo (co.6)



- **SI = avvalimento di più imprese**
- **NO = avvalimento a cascata** TAR LAZIO, ROMA, sez.I QUATER – sent.n.10345 del 13 ottobre 2017

Multiplo (co.7)



- **NO = più avvalimenti su uno stesso ausiliario**
- **NO = partecipazione ausiliario come concorrente**

AVVALIMENTO – Art. 89 D.Lgs. 50/2016

Alcune domande:

1. È necessario il contratto di avvalimento infragruppo?
TAR Sicilia, Catania, I, 02 maggio 2017, n. 912
2. È ammesso l'avvalimento in una procedura negoziata?
TAR Lazio, Roma, III, 09 maggio 2017, n. 5545
3. Il mancato possesso, originario o sopravvenuto, in capo all'ausiliaria di un requisito di partecipazione può determinare l'esclusione dell'ausiliata?
TAR Marche, Ancona, I, 31 luglio 2017, n. 640
4. È consentito avvalersi del titolo studio di un altro soggetto?
TAR Lazio, Roma, I-bis, 07 febbraio 2017, n. 2093
5. È possibile limitare il ricorso all'avvalimento?
Corte di Giustizia, I, 7 aprile 2016, C-324/14
6. Il Divieto di avvalimento per i lavori appartenenti alle categorie di cui all'art. 89, co. 11 si applica anche per la categoria prevalente?

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al **comma 2, primo periodo, dell'articolo 23** nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, **sono affidati** secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. [...]

Art. 23, comma 2, primo periodo D.Lgs. 50/2016

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle **professionalità interne**, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del **concorso di progettazione o del concorso** di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156.



Quindi possono essere esternalizzati:

- A. incarichi di progettazione diversi da quelli di cui all'art. 23, comma 2, del Codice;
- B. incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori, di direzione dell'esecuzione e di collaudo.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

Art. 24, comma 1, D.Lgs. 50/2016

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
 - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
 - d) dai soggetti di cui all'articolo 46.



- Facoltà e non obbligo di esternalizzazione per i servizi diversi da quelli di cui all'art. 23, co. 2, primo periodo del D.Lgs. 50/2016;
- Solo per il collaudo (art. 102, co. 6 D.Lgs. 50/2016) e la direzione lavori (art. 111, co. 1, D.Lgs. 50/2016) è previsto l'obbligo di motivare il ricorso all'esterno.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

1. [...] Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.



Al progettista aggiudicatario possono essere affidate la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione purché sia stato previsto e, computato ai fini della stima del valore del contratto, in sede di gara.

N.B. 1: per la direzione lavori occorre aver dimostrato la carenza di organico;

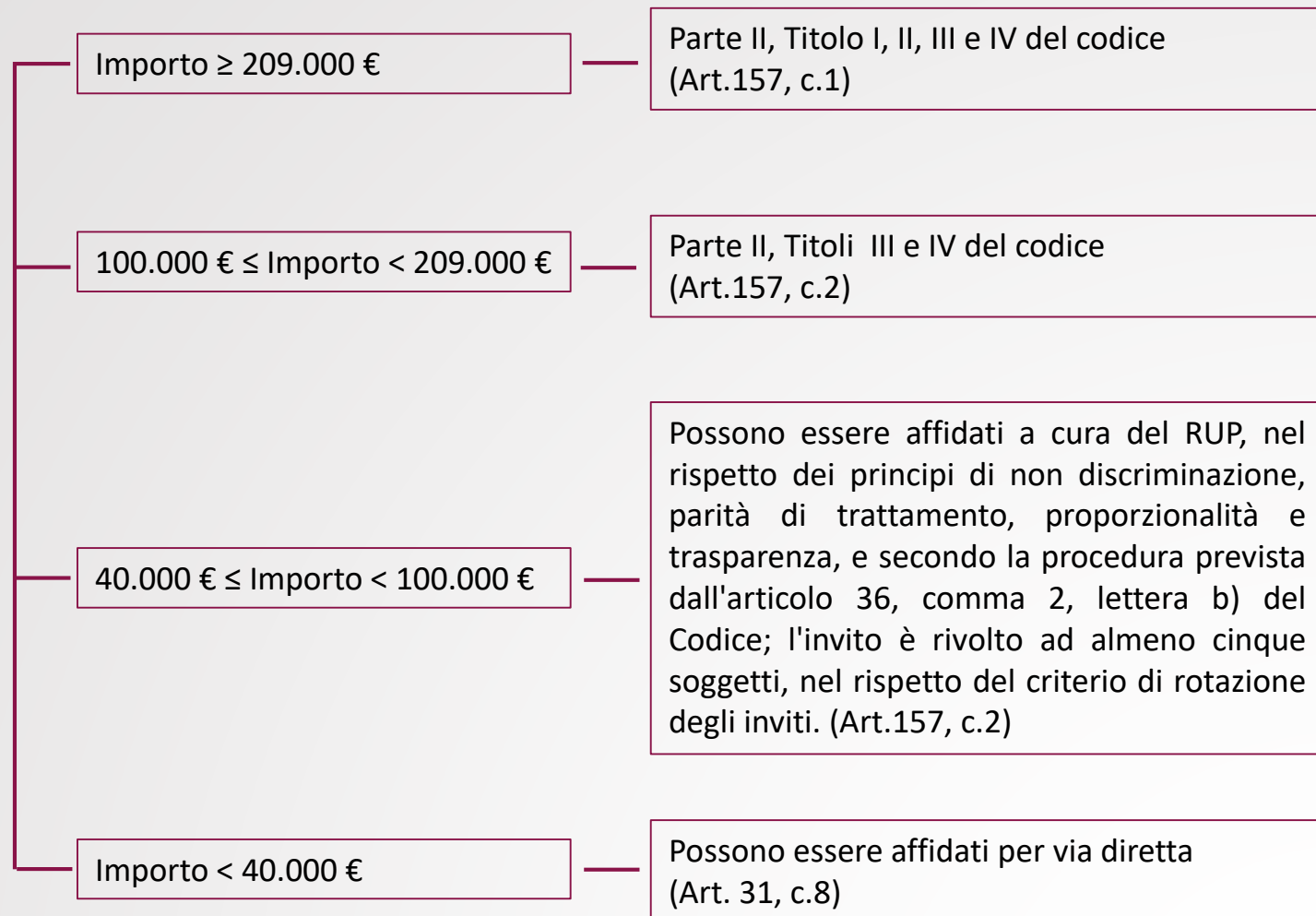
N.B. 2: è principio generale che, ai fini dell'individuazione della procedura da espletare per l'affidamento degli incarichi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell'importo totale dei servizi. Se i servizi si riferiscono allo stesso intervento, non possono essere presi in considerazione separatamente.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

N.B.

Ai sensi dell'articolo 157, comma 3 del Codice, è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione collaudo, etc.... "per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto."



SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Quelli rientranti nella nomenclatura :

CPC 867.1,2,3; CPV da 71000000-8 a 71900000-7 e 79994000-8

L'art. 24, co. 1, l'art. 31, co. 8 e l'art. 157 del D. Lgs n. 50/2016 nonché le Linee Guida ANAC n. 1 del 14-09-2016, specificano:

- 1.REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' T.E.-DEFINITIVO ED ESECUTIVO;
- 2.REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- 3.DIREZIONE LAVORI;
- 4.COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;
- 5.PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P.;
- 6.COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO;
- 7.COLLAUDO STATICO;
- 8.SERVIZI ACCESSORI ALLA PROGETTAZIONE O ALLA DIREZIONE LAVORI (indagini geologiche, geotecniche, sismiche, analisi di laboratorio, prove di carico, controlli, modelli QTE etc.)

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 2 dicembre 2016 n. 263 «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

(G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017) - ENTRATO IN VIGORE IL 28-2-2017

ART. 24, co. 8, D.Lgs. 50/2016 – Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi **sono utilizzati** dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.



Ministero della Giustizia, decreto 17/06/2016 «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

SUSSISTE, PERTANTO, L'OBLIGO ASSOLUTO DI FAR RIFERIMENTO ALLE TARIFFE

LINEE GUIDA ANAC

« Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»

(Artt. 23, 24 e 157 del D.Lgs. 50/2016)

Delibera n. 973 del 14/09/2016 – pubblicata in GURI 29/09/2016

« Offerta economicamente più vantaggiosa»

Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – pubblicata in GURI 29/09/2016

«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»»

(Art. 36 del D.Lgs. 50/2016)

Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

(pubblicata nella GURI n. 283 del 3/12/2016)

LINEE GUIDA ANAC

«Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs.

50/2016». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017

Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017» (pubblicata in GURI n. 236 del 9/10/2017)

«Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» Determinazione n. 950 del

13/09/2017 (pubblicata in GURI n. 248 del 23/10/2017)

«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». (GURI n. 260 del 07/11/2017)

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;
Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017 (GURI n. 260 del 07/11/2017)

IL M.e.P.A. «UNIVERSALE»

Vetrina del Mercato Elettronico



<u>Bando</u>	<u>Categoria</u>	<u>Stato</u>	<u>Verde</u>	Acquisti
<u>BENI</u> 	Varie	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Edili</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Impianti</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Opere Specializzate</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>SERVIZI</u>	Varie	Iniziativa attiva		

BANDO BENI M.e.P.A.

Beni



SCHEDA RIASSUNTIVA

DETTAGLIO

DOCUMENTAZIONE

- Nome Iniziativa: **BENI**
- Categoria: **Varie**
- Nome Bando: **Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni**
- Stato: **Iniziativa attiva**
- Data pubblicazione del bando: **07/06/2017 20:07**
- Data di scadenza del bando: **26/07/2021**
- Acquisti verdi: **no**
- Data di attivazione: **07/06/2017**

Oggetto dell'iniziativa

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di BENI alle Pubbliche Amministrazioni

Descrizione tipologia prodotti

Vari

Beni



SCHEDA RIASSUNTIVA

DETTAGLIO

DOCUMENTAZIONE

Documentazione per l'abilitazione

- Condizioni Generali di Contratto (pdf - 528KB)
- Patto di Integrità (pdf - 52KB)

Documentazione dell'iniziativa

- Mappa corrispondenza migrazione catalogo (xlsx - 138KB)
- Guida Migrazione agevolata del catalogo (pdf - 264KB)
- Capitolato d'Oneri Prodotti (pdf - 272KB)
- Avviso pubblicazione Bandi MePA (pdf - 281KB)
- Regole del Sistema di e-procurement (pdf - 728KB)
- Beni - Documentazione Firmata Digitalmente >
- Capitolati tecnici di dettaglio Bando Beni non firmata digitalmente >



CAPITOLATI TECNICI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI ABILITAZIONE AFFERENTI AL BANDO “BENI”

Beni



SCHEDA RIASSUNTIVA

DETTAGLIO

DOCUMENTAZIONE

Capitolati tecnici di dettaglio Bando Beni non firmata digitalmente

- Arredi (pdf - 2MB)
- Attrezzatura e Segnaletica stradale (pdf - 543KB)
- Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative (pdf - 547KB)
- Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro (pdf - 2MB)
- Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali (pdf - 253KB)
- Forniture specifiche per la Sanità (zip - 8MB)
- Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica (pdf - 880KB)
- Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (pdf - 2MB)
- Libri, Prodotti editoriali e multimediali (pdf - 522KB)
- Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche (pdf - 379KB)
- Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (pdf - 1MB)
- Prodotti alimentari e affini (pdf - 600KB)
- Prodotti Cimiteriali e Funebri (pdf - 539KB)
- Prodotti Monouso, per Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (pdf - 910KB)
- Prodotti per il Verde, Vivaismo e Produzioni agricole (pdf - 610KB)
- Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica (pdf - 3MB)
- Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa (pdf - 4MB)
- Veicoli e Forniture per la Mobilità (pdf - 625KB)

BANDO SERVIZI

Vetrina del Mercato Elettronico



<u>Bando</u>	<u>Categoria</u>	<u>Stato</u>	<u>Verde</u>	Acquisti
<u>BENI</u>	Varie	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Edili</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Impianti</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Opere Specializzate</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>SERVIZI</u>	Varie	Iniziativa attiva		

SCHEDA RIASSUNTIVA

DETTAGLIO

DOCUMENTAZIONE

Documentazione dell'iniziativa

- Mappa corrispondenza migrazione catalogo (xlsx - 138.56KB)
- Guida Migrazione agevolata del catalogo (pdf - 264.97KB)
- Regole del Sistema di e-procurement (pdf - 728.02KB)
- Capitolato d'Oneri (pdf - 695.43KB)
- Capitolati tecnici di dettaglio Bando Servizi non firmati digitalmente > 
- Servizi – Documentazione firmata digitalmente >

CAPITOLATI TECNICI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI ABILITAZIONE AFFERENTI AL “BANDO SERVIZI”

Capitolati tecnici di dettaglio Bando Servizi non firmati digitalmente

- Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 190.11KB)
- Servizi Audio, Foto, Video e Luci – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 299.58KB)
- Servizi Bancari – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 157.11KB)
- Servizi Cimiteriali e Funebri – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 908.25KB)
- Servizi Commerciali vari – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 169.38KB)
- Servizi di Amministrazione e Mediazione Immobiliare – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 217.64KB)
- Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 306.28KB)
- Servizi di Conservazione Digitale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 217.81KB)
- Servizi di Contact Center – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 310.67KB)
- Servizi di Firma digitale e Marca Temporale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 234.51KB)
- Servizi di Formazione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 341.76KB)
- Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 342.29KB)
- Servizi di Informazione e Marketing – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 539.49KB)
- Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 512.88KB)
- Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 290.89KB)
- Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 475.31KB)
- Servizi di Organizzazione Viaggi – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 192.65KB)
- Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 438.32KB)
- Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 157.99KB)
- Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 144.11KB)
- Servizi di Riscossione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 163.08KB)
- Servizi di Ristorazione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 142.39KB)
- Servizi di Stampa e Grafica – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 362.39KB)
- Servizi di supporto specialistico – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 175.4KB)
- Servizi di Telefonia e Connettività – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 309.69KB)
- Servizi di Trasporto Persone – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 240.48KB)
- Servizi di Valutazione della Conformità – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 266.34KB)
- Servizi di Vigilanza e Accoglienza – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 348.39KB)
- Servizi di Voucher Sociali (c.d. Buoni Servizi) – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 140.54KB)
- Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata) – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 203.8KB)
- Servizi per l'Information & Communication Technology – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 1.05MB)
- Servizi per la gestione dell'energia – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 404.91KB)
- Servizi Postali di Raccolta e Recapito – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 152.72KB)
- Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 1.87MB)
- Servizi Professionali al Patrimonio Culturale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 334.91KB)
- Servizi Professionali Attuariali – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 339.37KB)
- Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 350.31KB)
- Servizi Professionali di Revisione Legale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 361.63KB)
- Servizi Professionali fiscali e tributari – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 353.69KB)
- Servizi Professionali legali e normativi – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 331.96KB)
- Servizi Sociali – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 795.01KB)
- Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 141.81KB)
- Servizio di realizzazione Spettacoli Pirotecnici – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 124.92KB)

VERIFICA DEI REQUISITI NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO

Regole di e-procurement

art.46 co.7, regole di e-procurement: Il **Soggetto Aggiudicatore** è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente. In particolare, è integralmente rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate dal Fornitore in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione.. Resta fermo che il Soggetto aggiudicatore potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

art.37 cc.1 e 2, regole di e-procurement:

1. Le Domande di Abilitazione verranno esaminate da Consip, la quale, nello svolgimento dell'istruttoria, potrà avvalersi di strutture di supporto
2. preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e dei Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, **verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando di Abilitazione in capo al Fornitore richiedente, entro il termine e con le modalità indicate dal Bando di Abilitazione**, Consip emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente.

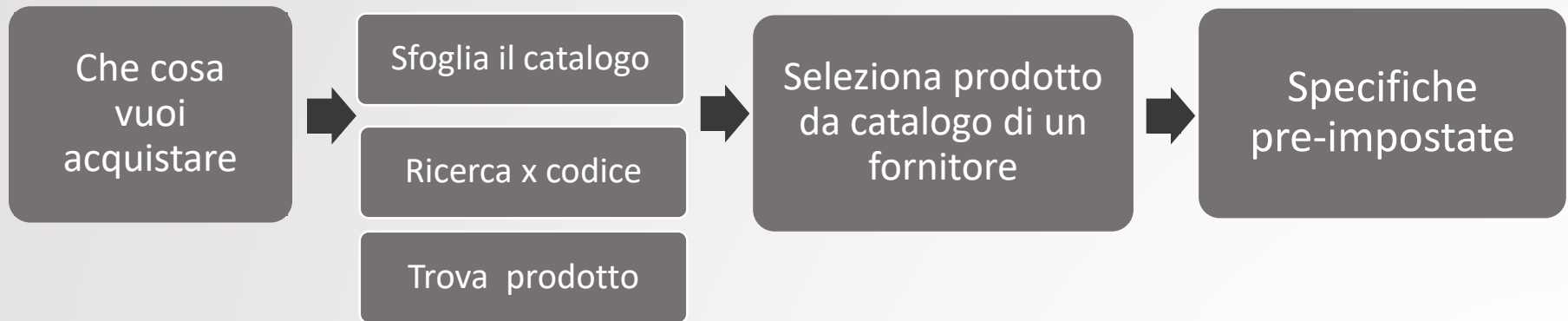
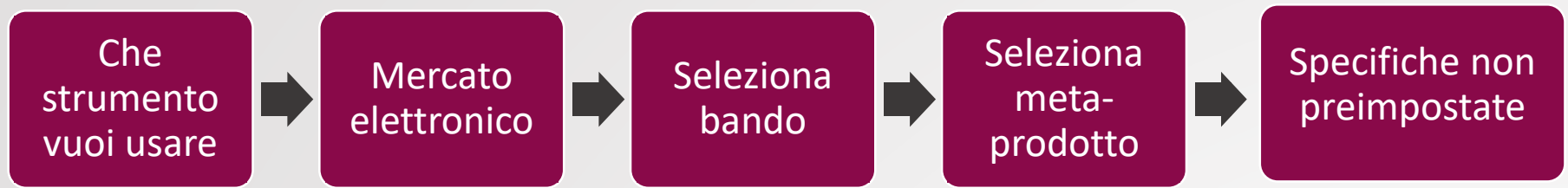
Offerte a catalogo

Beni e/o servizi già qualificati dai Fornitori Abilitati in merito alle caratteristiche tecniche ed economiche, previste nel Capitolato dello specifico Bando, e sui quali l'Amministrazione potrà effettuare le proprie personalizzazioni per una trattativa diretta o effettuare un Ordine diretto di acquisto

metaprodotto

Nel Mercato Elettronico ogni categoria di beni/servizi è suddivisa in classi di prodotti/servizi sempre più dettagliate secondo una struttura definita "albero merceologico".

L'ultimo livello di aggregazione dell'albero merceologico, chiamato "metaprodotto" o "prodotto", rappresenta l'unità merceologica alla quale afferiscono tutti i prodotti aventi uguali attributi e funzionalità. Al di sotto di tale livello sono presenti i singoli beni e/o servizi offerti. Il metaprodotto pertanto comprende tutti i prodotti specificabili attraverso i medesimi attributi tecnici/specifici. Ad esso viene normalmente associato un codice CPV (Common Procurement Vocabulary) univoco.



RICERCA METAPRODOTTI

Opzione
«Cerca»



Website interface showing search results and navigation options.

Navigation: :: PROGRAMMA :: AREA PERSONALE

Search bar: cerca [] dove [Sezioni informative e catalogo v] avvia

IN PRIMO PIANO

È il momento di cambiare

L'obiettivo finale è il **completo rifacimento del Portale Acquisti in Rete**. Una sfida impegnativa che comporta grandi cambiamenti e che vuole soprattutto rendere la gestione degli acquisti pubblici **più facile e intuitiva**, per le Amministrazioni che acquistano e per le imprese che offrono i propri beni e servizi.

Un cambiamento così importante richiede un processo per **fasi** e la prima vedrà la luce a breve.

Saranno nuove tutte le sezioni informative, nuove le vetrine delle iniziative e le schede riassuntive, nuova la visualizzazione del catalogo, nuovo il carrello, nuovo il cruscotto dell'utente loggato e, soprattutto, sarà nuovo il motore di ricerca prodotti.

[Leggi >](#)

NEWS

17/11/2017
Ausili tecnici per persone disabili - Aggiornamento documentazione
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato l'aggiornamento
[Leggi >](#)

17/11/2017
Bandi MePA Beni e Servizi - Pubblicate nuove categorie e nuove estensioni merceologiche
Si comunica che la documentazione dei Bandi del MEPA Beni e Servizi è stata
[Leggi >](#)

LA PAROLA ALLA PA

All'asilo nido si mangia col Sistema dinamico
Intervista a Ivana Bigari, Direttore della Direzione dei Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia - di Roma Capitale

Quale è la missione istituzionale della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico?

Molto sinteticamente, la nostra Direzione si occupa della progettazione, programmazione e realizzazione dei servizi per una serie di ambiti, che vanno dalla ristorazione scolastica e educativa al trasporto scolastico, dall'assistenza ai bambini alla pulizia delle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale, fino ad arrivare ai servizi per il diritto allo studio.

Tra le vostre attività c'è anche l'approvvigionamento di derrate alimentari. Ci può raccontare la recente esperienza che avete avuto con il Sistema dinamico?

Avevamo l'urgenza di avviare una procedura per rifornire i nidi della Capitale delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti e il Sistema dinamico ci è sembrato essere la soluzione migliore ...
[Leggi >](#)

ACQUISTI IN RETE SEGNALE

- :: ELENCO PRODOTTI
- :: EVENTI E FORMAZIONE
- :: HELP
- :: FATTURAZIONE ELETTRONICA
- :: SPORTELLI IN RETE
- :: ACQUISTI VERDI
- :: TABELLA OBBLIGHI - 'FACOLTA'
- :: PREZZI BENCHMARK CONSIP
- :: INIZIATIVE AGENDA DIGITALE

[Verifica Inadempimenti >](#)

[Soggetti Aggregatori >](#)

[Open Data >](#)

LE PAROLE PIÙ CERCATE

aggiudicazione **bandi** **convenzioni** **creazione rdo** criterio di aggiudicazione cruscotto elenco ordini filtri gestione catalogo guida **guida** mercato elettronico ordine diretto **rdo** richiesta di offerta **servizio verifica**

inadempimenti **strumenti d'acquisto** vetrina vetrina bando bandi vetrine

Opzione
«elenco
prodotti»



DEFINIZIONI (art. 3, co. 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

bbbb) <mercato elettronico>

uno **strumento di acquisto e di negoziazione** che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

cccc) <strumenti di acquisto>

strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le **convenzioni quadro** di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli **accordi quadro** stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il **mercato elettronico** realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Gli Strumenti del MEPA

	Tipologia	Importo	Disciplina	Strumenti		
Codice 50/16	Forniture	209.000	Sottosoglia: artt.36 e 63 (negoziata)	RDO	ODA (<40.000)	Trattativa diretta < 40.000 (art.36) < importo max (art.63)
	Servizi	209.000 750.000				
	LL.PP. manutenzione	1.000.000				



DICHIARAZIONI RESE DALL'OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI ABILITAZIONE

TALI DICHIARAZIONI SONO VISIBILI ANCHE DALL'AMMINISTRAZIONE?

- In fase di creazione di un ODA (Ordine diretto di acquisto) = SI
- In fase di predisposizione della Trattativa diretta = NO
- In fase di esame offerte della RDO = SI

Il Mepa e gli acquisti da catalogo

L'efficacia dell'ordine diretto (Art.49 Regole)

<u>Condizioni di efficacia</u>	<u>In caso di deroga</u>
Lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati	Adempimento facoltativo da comunicare entro 2 giorni solari successivi
Importo (€) Minimo di Consegna	
Area di consegna	
Ordine non eccedente le quattro pagine (100 righe) (*)	
<u>Ipotesi di ordini non vincolanti</u>	<u>Tempi di attesa</u>
Sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine	Facoltà di respingere entro 4 giorni solari successivi
Eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico	

(*) L'ordine diretto che supera le 4 pagine potrà essere rifiutato dal fornitore ove ritenesse che il dover apporre due marche da bollo non renda più conveniente l'evasione dello stesso.

Il Mepa e la RDO (Richiesta di Offerta)

❑ Aggiudicazione



Criteri (art.95)

Anomalia (art.97)

T.A.R. Campania, Napoli, sez. I,
sent. n.564 del 26 gennaio
2017

In una procedura negoziata
sotto soglia l'art. 97 non è
direttamente applicabile (salvo
autovincolo).

Esclusione automatica prezzo più basso:

- Importo sottosoglia (LL.PP. 1mln)
- Almeno dieci offerte

Costi della manodopera
e oneri aziendali
per la sicurezza

Difformità tra
regole di ammissione e
scheda tecnica

Utile di impresa

Cristallizzazione
graduatoria

	A punteggio assoluto	Interdipendente
Lineare semplice	X	
Lineare spezzata sulla media		X
Concava alla migliore offerta		X
Lineare Min-Max		X
Proporzionalità inversa		X
Non lineare concava	X	
Non lineare a «S»	X	

FORMULA	TIPO	NOTE
Lineare spezzata sulla media	Interdipendente	Linee guida ANAC n.2 (K: 0,80-0,85-,090)
Concava alla migliore offerta	Interdipendente	Linee guida ANAC n.2 ▪ Coefficiente alfa= 1 Formula n.1 Allegato P (aumenta le differenze) (art.286 Regolamento <i>Servizio pulizia</i>) ▪ Coefficiente alfa <1 Scoraggia i ribassi ▪ Coefficiente alfa >1 Premia i ribassi più alti
Lineare Min-Max	Interdipendente	▪ Valore 1 a Rmax; valore 0 a Rmin
Proporzionalità inversa	Interdipendente	▪ Non rispetta il principio di un punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sull'importo a base di gara.

Garanzia provvisoria nella RDO Mepa (art.93)

Documento cartaceo

Dichiarazione sottoscritta digitalmente

- di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto;
- di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria qualora l'offerente risultasse affidatario;
- di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Documento informatico

sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n 445/2000 con la quale il **sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante**; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

Copia Documento informatico

sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal **pubblico ufficiale** mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita **dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale**, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

La seduta pubblica digitale e il cd TRACKING ELETTRONICO

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent.n.1112 del 2 novembre 2017
TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, sent.n.665 del 23 ottobre 2017
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent.n.282 del 27 febbraio 2017
Consiglio di Stato, sez. III sent.n.4990 del 25.11.2016
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n.1598 del 10.08.2016
Consiglio di Stato, sez. III sent.n.3086 del 12.07.2016
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.484 del 04.04.2016
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.413 del 22.03.2016
TAR Valle d'Aosta, Aosta, sez. Unica, sent. n.5 del 15.01.2016
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.38 del 12.01.2016
Consiglio di Stato, sez, V, sent. n. 5824 del 23 dicembre 2015 (ll.pp.)
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 156 del 26.01.2015
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 11 dell'11.01/2015
Consiglio di Stato sez. V - sent. 6018 del 5.12.2014
Consiglio di Stato sez. V - sent. 6017 del 5.12.2014
Consiglio di Stato sez. V - sent. 5377 del 29.10.2014
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I – sent. 667 del 20.06.2014
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I – sent. 666 del 20.06.2014
TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 3930 del 10.04.2014
TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 3354 del 26.03.2014
TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 2199 del 25.02.2014
TAR Emilia Romagna Bologna sez. II, sent. 49 del 24.01.2013

**ANAC Delibera n.1037
del 5 ottobre 2016**

**Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.3266 del 20 luglio 2016 ---- contraria
Autovincolo della stazione appaltante**

La seduta pubblica digitale

TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, sent. n.2 del 2 gennaio 2017

(verbalizzazione postuma unitaria)

« ... La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione non può significare anche contestualità di esternalizzazione dell'attività svolta dalla commissione. Se, da un lato, la verbalizzazione consiste nella redazione di un documento che riassume taluni fatti accaduti, **ciò non significa che, al termine di ogni seduta, esso debba essere redatto, approvato e indi sottoscritto.** In sintesi, la giurisprudenza, con orientamento condiviso dal Collegio, ritiene che, sebbene la confezione di separati atti, ossia, un verbale per ciascuna seduta, sia il metodo da preferire, in mancanza di norme, anche della lex specialis, che prescrivano la documentazione distinta di ogni riunione, **nulla impedisce ad una commissione di gara di redigere un unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate.** Tuttavia, la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell'iter valutativo percorso dalla Commissione (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 2.9.2005, n. 4463; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 28-09-2011, n. 1332)»

MEPA > Riepilogo esame offerte > Verbale unico

La seduta pubblica digitale

TAR. Lazio, Roma, III-quater, 11 gennaio 2017, n. 452

(La continuità e concentrazione delle sedute di gara)

Con l'ultima delle censure contenute nell'atto di motivi aggiunti si lamenta infine la violazione del principio di concentrazione delle sedute di gara le quali, nella prospettiva di parte ricorrente, si sarebbero articolate in un numero eccessivo di incontri e con uno spazio temporale sproporzionato tra gli stessi. Osserva il collegio che, per giurisprudenza pacifica, il **principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara pubblica è soltanto tendenziale**, cioè suscettibile di deroga, potendosi verificare situazioni particolari, quali ad esempio la **complessità delle operazioni** di valutazione delle offerte, tali da impedire in termini obiettivi l'espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate (cfr., ex multis, T.A.R. Pescara, sez. I, 10 agosto 2016, n. 292).

Condizione indefettibile in tal senso è costituita dall'**adeguatezza delle modalità di conservazione dei plichi**, a presidio dell'imparzialità e della correttezza delle operazioni valutative (Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4993). Alla luce di quanto appena detto consegue che, nel caso di specie: da un lato si è svolta una procedura alquanto complessa, dato anche il criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa); dall'altro lato non è stato fornito, anche in siffatta ipotesi, il benché minimo principio di prova circa la eventuale negligente conservazione dei plichi contenenti le operazioni di gara. Di qui il rigetto dello specifico motivo.

D.Lgs 82/2005 (CAD) – art. 21

La sottoscrizione con firma digitale è il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica ed una privata), correlate tra loro e attribuite in maniera univoca ad un soggetto detto “titolare delle chiavi”, un sistema di codifica che attraverso il ricorso a determinati **algoritmi** matematici consente all'autore (tramite la chiave privata) “di rendere manifesta l'autenticità” e al destinatario (tramite la chiave pubblica) “di verificare la provenienza e l'integrità” di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

TAR Puglia Bari, sent. n.1019 del 24.05.2012

TAR Campania Napoli ord. n.943 del 4.07.2012

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. N.4676 del 20.9.2013

TAR Lombardia, Milano, sez. III, decreto n.1335 del 9.12.2013

TAR Lazio Roma sez. I ter, sent. n.466 del 14.01.2014

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n.634 del 19.06.2014

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n.635 del 19.06.2014